



TRIBUNALE DI PRATO
Ufficio di Presidenza

Prato, 3 aprile 2020

Alla Presidente della Corte di Appello
Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Firenze

Al Presidente della Giunta della Regione Toscana
(al Responsabile della Segreteria; paolo.tedeschi@regione.toscana.it)

Al Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Prato

OGGETTO: Svolgimento dell'attività giurisdizionale dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Comunico le misure organizzative relative al periodo in oggetto per le interlocuzioni e l'intesa ai sensi dell'art. 83 comma 6 Decreto Legge n. 18/2020.

1)

Limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e regolamentazione dell'accesso ai servizi (art. 83 comma 7 DL cit lettere a), b), c).

L'accesso alle cancellerie civili, penali, dell'Ufficio del Giudice di Pace e agli uffici di segreteria (settore contabile/amministrativo) è consentito esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00, su prenotazione, per il deposito di tutti gli atti anche non urgenti.

La prenotazione dovrà avvenire a mezzo e-mail o P.E.C., agli indirizzi già indicati nel provvedimento n. 570/2020, cui risponderà la cancelleria con analogo mezzo, indicando il numero progressivo, data ed orario di accesso; la cancelleria dovrà in ogni caso garantire l'evasione delle posizioni prenotate per il giorno previsto di accesso.

E' comunque invitato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a raccomandare agli iscritti che tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, anche quelli introduttivi, siano depositati prevalentemente in forma telematica.

Il Consiglio dell'Ordine è richiesto di informare gli avvocati di prenotare l'accesso almeno due giorni prima della data prevista per l'accesso, salvo urgenze indifferibili.

I funzionari presenti in ufficio, non autorizzati cioè a "lavoro agile", sono autorizzati a rispondere al telefono esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 11.00.

Il centralino che riceva una telefonata da un utente che chiede di parlare con personale in "lavoro agile", provvederà a stabilire il contatto solo se la telefonata perviene tra le ore 9.00 e le ore 11.30. I dipendenti provvederanno a comunicare al centralino i recapiti telefonici di reperibilità.

2)

Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (lettera d):

Settore civile

Fino al 30 giugno 2020 le **camere di consiglio** saranno tenute mediante l'impiego dell'applicativo Teams di cui tutti i giudici dispongono. La sperimentata funzionalità del sistema unitamente alla completa informatizzazione del processo civile consente la condivisione telematica degli atti a tutti i componenti del collegio. I fascicoli cartacei (o parzialmente cartacei) riguardano le iscrizioni anteriori alla data del 30 giugno 2014.

Per le **udienze tenute dai giudici onorari** il ricorso alle modalità e alle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020 potrebbe precludere il riconoscimento dell'indennità che compete. I gop che si occupano degli affari di volontaria giurisdizione – considerato che dal 26 marzo 2020 è cessata l'assegnazione temporanea alle procedure concorsuali del giudice tutelare – non è prevedibile debbano adottare provvedimenti di particolare urgenza fino al 30 giugno 2020; diversamente provvederà il magistrato affiancato con le modalità sub m) se necessarie audizioni. Anche in ordine alla materia degli sfratti, interamente affidata ai giudici onorari in affiancamento, non rilevano profili di peculiare pregiudizio delle parti dalla trattazione successiva al 30 giugno 2020. Ove fosse evidente possibile pregiudizio per le parti, (es. istanza di sospensione del decreto ingiuntivo *inaudita altera parte*) l'udienza sarà tenuta, ove le parti siano già costituite, ex art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/20 che non comporta perdita dell'indennità, ovvero, nei casi in cui le parti non siano ancora costituite (ad esempio l'intimato nelle udienze di convalida di sfratto), sarà tenuta dal magistrato affiancato, in aula di udienza pubblica, adeguata alla trattazione, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

Nella gestione delle **udienze civili** devono essere preferite le modalità di trattazione ex art. 83, comma 7, lett. f) e h) D.L. n. 18/20, secondo le modalità di cui alle Linee Guida del CSM ed al Protocollo approvato dal CNF per la regolamentazione delle modalità e dei termini di celebrazione.

a) In caso di udienze che possano essere celebrate con modalità di trattazione scritta, occorre senz'altro procedere – salva l'opportunità del rinvio da valutare nelle singole cause – con le modalità previste dalla lettera h) del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020. Per evitare aggravio di lavoro alle cancellerie, non dovranno essere previsti termini oltre il 30 giugno 2020, ad eccezione dei casi di urgenza. Tali modalità risultano, sicuramente, applicabili ai procedimenti di separazione e divorzio consensuali.

b) Per quanto riguarda le udienze ex art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020, non sono giustificati – salve le esigenze di organizzazione logistica della cancelleria – rinvii successivi al 30 giugno 2020, ma è opportuno procedere alla celebrazione delle udienze mediante l'applicativo Teams, nel rispetto delle modalità previste dalle Linee guida CSM e del Protocollo CNF. Tale modalità è possibile non oltre il 30 giugno, su disposizione del giudice. Anche le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e divorzio possono essere tenute mediante collegamento da remoto disponendo l'audizione delle parti presso il domicilio eletto all'ora indicata dal magistrato. All'audizione parteciperanno i rispettivi procuratori ai quali all'esito sarà riconosciuto un breve termine per il deposito di note in via telematica; decorso il termine, il Presidente adotterà l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti.



c) Le prove testimoniali non possono essere assunte con le modalità previste nell'art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/20, e quindi sarà rimessa al singolo giudice, in relazione all'urgenza della trattazione o a cause di risalente iscrizione, la decisione circa la data di rinvio.

d) La lettura di sentenza contestuale ex art. 281 *sexies* c.p.c. non è incompatibile, anche per le cause di lavoro, con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020 essendo quest'ultima norma speciale. Il giudice acquisirà preventivamente il consenso delle parti secondo la formula evidenziata sub n) salva comunicazione di dissenso che dovesse pervenire mediante deposito di nota in PCT da uno o più difensori.

e) In caso di mancata comparizione all'udienza da remoto di entrambe le parti dovrà essere disposto un rinvio ad un'udienza successiva al 15 settembre 2020 per l'emissione dell'eventuale provvedimento ex art. 309 c.p.c.

f) Le modalità di celebrazione dell'udienza da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020 sono disciplinate, nel rispetto dei protocolli CSM e CNF, dal giudice assegnatario del procedimento o dal presidente del collegio (salva la possibilità in caso di provvedimenti già in riserva al collegio di dare le necessarie istruzioni con il provvedimento collegiale di scioglimento della riserva); analogamente per l'ipotesi di trattazione in forma scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020.

g) Per il conferimento dell'incarico al c.t.u. se non è possibile fissare udienza nelle forme ordinarie potrà essere adottata la modalità cartolare ex art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020, prevedendo che:

- il giudice formulerà il quesito con ordinanza comunicata alle parti, riconoscendo un doppio termine alle parti: il primo per osservazioni o richieste di integrazioni al quesito; il secondo per proporre eccezioni alle osservazioni e richieste di controparte;

- il giuramento del CTU sarà raccolto mediante connessione telematica tra il giudice, gli avvocati e il consulente nominato mediante la piattaforma Microsoft Teams. In tale ipotesi il giudice provvederà alla redazione del verbale, secondo quanto previsto nell'art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020.

h) Nei casi residuali sarà procurata la disponibilità delle aule d'udienza, da concordare con i coordinatori amministrativi secondo lo schema da comunicare come di seguito previsto, in modo da assicurare le misure di distanziamento.

i) In ordine ai provvedimenti in **materia fallimentare** è fatto rinvio al decreto presidenziale del 26 marzo 2020 e a quanto già disposto per le vendite prefallimentari. Per le udienze prefallimentari, le giudici delegate potranno programmare le singole udienze in data successiva al 15 aprile 2020, tenendo conto dei seguenti criteri:

- per i procedimenti pendenti in cui entrambe le parti siano già costituite, adottando anche le modalità previste nell'art. 83, comma 7, lett. f) e h) D.L. n. 18/2020;

- per i procedimenti di nuova iscrizione è prevista l'audizione della parte resistente in sede di istruttoria prefallimentare. In un caso già trattato è stata fissata l'udienza in aula adeguata. In ipotesi di particolare urgenza, sarà il singolo giudice delegato a fissare le udienze prefallimentari, assicurando le necessarie misure di distanziamento e prevedendo orari a intervalli di 15 minuti;

- all'infuori dell'ipotesi precedente è possibile procedere alla trattazione in forma scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020;



- in ordine alle udienze di accertamento dello stato passivo, le stesse saranno rinviate a data successiva al 30.06.2020.

l) Per le esecuzioni immobiliari sarà applicato l'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 relativamente a:

- le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi;
- le udienze nelle quali si provvede sulla conversione del pignoramento e sulla distribuzione parziale semestrale delle somme versate dall'esecutato nell'ambito della conversione;
- le eventuali udienze fissate per instaurare il contraddittorio su istanze del delegato o del custode o del perito o altre ipotesi, salva la necessità di disporre un rinvio da valutare caso per caso;

Le udienze di distribuzione tenute dai professionisti delegati, saranno regolarmente tenute, sul punto essendovi stata interlocuzione per le vie brevi con i presidenti degli ordini professionali coinvolti, e del Consiglio Notarile, come di seguito indicato.

Le udienze fissate tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, nonché quelle fissate in data successiva ma non più compatibili con la sospensione dei termini ex art. 83 D.L. n. 18/2020 dovranno essere fissate nuovamente e si svolgeranno nel rispetto del contraddittorio con i creditori, attesa l'esigenza di assicurare il distanziamento, invitando le parti a presentare, per quanto possibile, le proprie osservazioni in forma scritta, secondo disposizioni impartite dalla GE, che inviterà i creditori che non avessero osservazioni o richieste a non comparire, al fine di evitare inutili assembramenti.

La GE inviterà:

il professionista delegato a depositare il progetto di distribuzione e a comunicarlo ai creditori indicativamente entro 20 giorni la data fissata per l'udienza,

i creditori a presentare eventuali osservazioni al progetto di riparto indicativamente entro 10 giorni prima dell'udienza di distribuzione, sia a mezzo pec al professionista delegato, sia mediante il deposito in pct.

Il delegato, qualora ritenga che le osservazioni attengano a errori materiali emendabili senza ricorrere alla GE, provvederà a correggere il progetto di distribuzione, inviandolo di nuovo entro 5 giorni prima dell'udienza ai creditori, altrimenti rimetterà direttamente gli atti al GE senza tenere l'udienza e analogamente nell'ipotesi in cui tali osservazioni (che non integrino errori materiali) siano esposte udienza.

In presenza di comprovate ragioni che, per salvaguardare esigenze igienico-sanitarie, non consentano lo svolgimento dell'udienza il professionista delegato ne darà immediata comunicazione alla GE, mediante deposito nel fascicolo telematico. La GE, in ogni caso, anche in relazione all'evoluzione dell'attuale emergenza, darà le disposizioni più opportune per la regolazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione, assicurando il contraddittorio a tutti gli interessati e lo svolgimento nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica. All'interno degli studi professionali dove si terranno le udienze di distribuzione i delegati impartiranno i provvedimenti più opportuni. In caso di necessità, i professionisti delegati potranno contattare la sig.ra Peretto Gianna (gianna.peretto@giustizia.it) perché sia resa disponibile un'aula all'interno del Tribunale per assicurare il distanziamento e le misure di prevenzione del contagio.

Al fine di consentire la partecipazione del debitore sia alle udienze ex art. 569 c.p.c. che a quelle di distribuzione sarà possibile per lo stesso, ove non assistito da avvocato, l'accesso in cancelleria per prendere conoscenza della data delle udienze.



Allo stesso scopo la GE potrà stabilire per le udienze svolte secondo le modalità ex art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 83/2015, di svolgere il collegamento da remoto all'interno del proprio ufficio, in modo che nella stanza, di limitate dimensioni, possa essere presente il debitore.

Saranno rinviate a dopo il 31 maggio 2020 le udienze di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per la disposizione della vendita del compendio pignorato, poiché aperte alla partecipazione personale del debitore non costituito nonché di soggetti diversi dalle parti del processo esecutivo e dai loro difensori (l'esperto stimatore, i comproprietari non eseguiti ed il custode giudiziario) trattandosi in concreto di circa n.50 procedimenti, distribuiti in un'udienza a maggio e in tre udienze a giugno (che già recuperavano le udienze di marzo).

m) In materia di **volontaria giurisdizione** le udienze di audizione nei procedimenti di amministrazione di sostegno saranno svolte ex art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020) nei soli casi in cui risulti indispensabile l'audizione dell'interessato, previo deposito di certificazione medica da cui risulti che l'audizione sia compatibile con le sue condizioni psico fisiche. In caso diverso saranno adottati provvedimenti provvisori ed urgenti senza il preventivo esame, rinviato a data successiva al 31 maggio 2020.

Le udienze per i giuramenti dei tutori e degli ADS saranno fissate in data successiva al 31 maggio 2020.

n) Quanto alle udienze davanti al giudice del lavoro:

- la prima udienza previdenziale potrà essere tenuta in forma cd. cartolare (art. 83, comma 7, lett. h D.L. n. 18/2020) D.L. n. 18/20), con deposito di un preverbale da parte di ciascuna delle parti fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e provvedimento del giudice con separata ordinanza;

- l'udienza di discussione, si svolgerà in forma cartolare, con deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima e preverbale fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza, data in cui sarà depositata la sentenza contestuale o il dispositivo

- in entrambi i casi trattazione con tale modalità **solo previo consenso espresso di entrambe le parti anche a rinunciare a far valere qualunque ipotesi di nullità e per l'udienza di discussione con espressa rinuncia delle parti a partecipare alla lettura del dispositivo;**

- i procedimenti cautelari che non richiedono la partecipazione delle parti saranno trattati con le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020;

- nei casi in cui le parti avessero raggiunto un accordo per la conciliazione o dichiarino di essere prossime a farlo, su loro concorde istanza, potrà essere disposta dal giudice la comparizione personale in udienza – previa disponibilità di un'aula adeguata nel rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione – onde consentire la sottoscrizione del verbale di conciliazione;

- tutte le altre attività saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Settore penale

A) Fino al 9 maggio compreso:

a) Saranno tenute ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p solo le udienze nei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 b), 1) 2) e, quanto ai procedimenti di prevenzione ancora pendenti, 3) DL n. 18/2020 - allo stato risultando fissate quelle in data 21 aprile 2020 davanti al giudice Cataudella e in data 22

aprile 2020 davanti alla giudice Romano - nell'aula Galli Alessandrini, la più idonea per ampiezza e dotazioni, in videoconferenza da attivare a cura della cancelleria con procedura ordinaria prenotazione tramite DAP e preavviso all'impresa appaltatrice Lutech), in subordine tramite Teams assicurando le condizioni ex art. 146 bis disp. att. c.p.p. e applicando le linee di cui alla delibera CSM in data 26 marzo 2020 ovvero, in estremo subordine e in caso di contingente non disponibilità, nelle aule ordinariamente destinate, il giudice procurando che sia osservato il prescritto distanziamento mentre il responsabile del servizio di vigilanza anche che, all'esterno, non si formino assembramenti.

b) Le udienze di convalida dell'arresto, non nel rito ex art. 558 c.p.p., e del fermo saranno tenute nell'aula Galli-Alessandrini dalle ore 9,00 alle ore 11,00, il martedì e il giovedì disponibile anche oltre, mediante il sistema Teams già installato. Il sistema assicura il collegamento da remoto più rapidamente della macchinosa e complicata procedura preliminare di richiesta della videoconferenza tramite DAP da attivare solo se presso la Casa Circondariale di Prato e, per le persone ristrette di sesso femminile, di Firenze non fosse esperibile il collegamento Teams. In ultima e residuale ipotesi, nel caso di oggettivo verificato e prolungato non funzionamento dei sistemi in dotazione, le udienze saranno tenute nell'aula Galli-Alessandrini con le suddette cautele.

c) Le udienze nel rito ex art. 558 c.p.p. saranno tenute nei giorni previsti dalla tabella vigente nell'aula Galli-Alessandrini dalle ore 11,00, mediante il sistema Teams. E' stata acquisita la disponibilità del Questore di Prato a che le persone arrestate anche da parte di ufficiali e agenti appartenenti ad altri Comandi di polizia giudiziaria siano condotte presso i locali della Questura dove è stata allestita una postazione provvista di pc, webcam, set altoparlanti e microfono connessa a linea internet. Resta confermata l'ultima e residuale ipotesi. E' in corso di elaborazione un protocollo la cui eventuale definizione, all'esito della riunione tenutasi in data odierna con il Procuratore e i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine e della Camera penale, è stata differita a un ulteriore incontro da convocare dal 6 al 10 pp.vv.

d) Gli incidenti di esecuzione che riguardano il titolo esecutivo o la rideterminazione della pena, se riconducibili all'ipotesi ex art. 83 comma 3 b) n. 1 DL cit., devono essere trattati da remoto nelle aule disponibili e con le suddette modalità così come quelli in materia di riconoscimento del vincolo della continuazione, sempre che, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore formulino espressa istanza.

e) Nei processi in cui siano già calendarizzate udienze destinate ai riti alternativi i giudici potranno, previa consultazione ovvero su richiesta dei difensori interessati, valutare di provvedere alla definizione con il solo intervento delle parti necessarie e osservare le cautele prescritte. Nei processi pendenti dinanzi al Monocratico e al G.I.P. qualora le parti prima dell'udienza facciano pervenire richiesta scritta di definizione - con il consenso del PM nelle ipotesi in cui richiesto e con la comunicazione al PM nei casi di rito abbreviato - e richiesta di trattazione, il giudice, alle medesime condizioni di cui al punto che precede, potrà valutare di provvedere alla definizione del procedimento o all'ammissione del rito rinviando per la trattazione ad altra udienza.

Nei procedimenti ex art. 447 c.p.p. per i quali è già fissata udienza qualora i difensori facciano pervenire richiesta di trattazione anticipando la loro volontà di non presenziare all'udienza, il GIP potrà provvedere alla definizione qualora non ritenga invece necessario un rinvio per ragioni di opportunità.

Nelle udienze di opposizione alla richiesta di archiviazione la discussione orale, su accordo delle parti, sarà sostituita dal deposito di memorie con rinuncia alla comparizione in udienza.



Analoga soluzione sarà adottata anche per gli incidenti di esecuzione: sebbene in tali udienze la presenza del difensore sia obbligatoria (art. 666 comma 4 c.p.p.), tuttavia lo stesso si limiterà a riportarsi alla memoria già depositata o depositanda, snellendo la celebrazione dell'udienza e rendendola compatibile con le esigenze di prevenzione del contagio.

Le richieste dovranno essere fatte pervenire alla cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell'udienza.

B) Tutti i processi fissati fino al 30 maggio che non rientrano nelle categorie indicate nell'art. 83 comma 3 o che verranno celebrati tra l'11 maggio e il 30 maggio come meglio di seguito specificato, **saranno rinviati a data successiva al 30 giugno** (ad eccezione di quelli già calendarizzati in corso di istruzione presso l'aula bunker del Tribunale di Firenze, istruzione che proseguirà dal 22 maggio p.v.); e ciò anche in riferimento al combinato disposto dell'art. 83 comma 7 lett. g) e comma 9.

Dal giorno **11 maggio fino al 30 maggio** saranno tenute solo le udienze con processi - oltre a quelli di cui all'art. 83 comma 3 - ad alta priorità in applicazione della variazione tabellare n. 1052/18. Tuttavia, è necessario, attesa la prevalente esigenza di salvaguardare la salute pubblica, che la trattazione sia riservata a quei processi che non richiedano istruttoria o richiedano un'istruttoria contenuta, presentino un numero limitato di parti compatibili con le regole di distanziamento in udienza, non comportino la partecipazione di parti (difensori, imputati, persone offese, parti civili) e testimoni o periti provenienti da altre province.

Nei casi di non collegamento in videoconferenza o da remoto, il prospetto delle aule disponibili dal 15 aprile al 15 maggio sarà comunicato a breve e, se taluna di esse impegnata, dovranno essere informati per l'aggiornamento del prospetto i coordinatori amministrativi e il funzionario consegnatario.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Le udienze di convalida davanti al GdP (art. 83 comma 3 a) DL n. 18/2020) saranno tenute con le cautele prescritte presso le aule del GdP o idonei locali della Questura, a seconda delle esigenze che si presentano in concreto da valutare di concerto tra il giudice designato e il competente funzionario della Questura. Fino al 31 maggio 2020 non sono prevedibili diverse attività indifferibili e risulta sufficiente la presenza di un unico funzionario che assista il giudice di turno.

Le iscrizioni dei ricorsi avverso le ordinanze di applicazione di sanzioni amministrative o le impugnazioni penali possono essere richieste mediante pec che sarà comunicata dal coordinatore amministrativo anche ai fini del servizio di prenotazione.

Le asseverazioni di perizie e traduzioni sono sospese fino al 30 maggio 2020 comportando attività che richiedono la presenza a stretto contatto di numerose persone.

L'accesso all'ufficio sarà consentito esclusivamente per le ragioni suddette ed è costituito un presidio di personale organizzato allo scopo.

Il Presidente

Francesco Gratteri

